

LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 24-12-1998

REGIONE SARDEGNA

Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SARDEGNA

N. 39

del 24 dicembre 1998

SUPPLEMENTO ORDINARIO

N. 5

Il Consiglio Regionale

Ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

Promulga La seguente legge:

Capo I

Consolidamento e sviluppo del sistema produttivo regionale

ARTICOLO 13

Programmi di ricerca nel settore zootecnico e caseario

1. E' autorizzata nell'anno 1998 l'erogazione di un contributo aggiuntivo di lire 400.000.000 a favore dell'Istituto Zootecnico e Caseario per il completamento di programmi di ricerca applicata nel settore zootecnico e caseario (cap. 06270).

Capo IV

Norme in materia di sviluppo tecnologico, beni culturali, sviluppo delle attività turistiche e disposizioni varie

ARTICOLO 25

Programma di ricerca applicata e di innovazione tecnologica

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare un programma di ricerca applicata e di innovazione tecnologica nelle misure consentite dalla "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo" n. 96/C45/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 17 febbraio 1996, n. C45/C.

2. Per la determinazione delle misure dell'intervento nei casi di attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, così come definite dalla disciplina di cui al comma 1, si applicano i criteri generali di cui all'articolo 4, comma 11, del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 ottobre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27, supplemento ordinario, del 3 febbraio 1998. In analogia con l'articolo 4, comma 15, del decreto citato, i costi dei progetti ammessi a contributo decorrono dalla data di approvazione dei programmi di cui al comma 5 e comunque dal novantesimo giorno dalla data di presentazione del progetto.

3. Per le finalità di cui al comma 1 le disponibilità sussistenti in conto residui e in conto competenza dei capitoli 03211 e 03211/01 - articolo 1 - relativamente alla misura 4.6 del sottoprogramma 4 del Programma Operativo Plurifondo per gli anni 1994-1999, di

cui alla legge regionale 3 maggio 1995, n. 10, alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuite al titolo di spesa 11.3.10./I del programma d'intervento per gli anni 1988-89-90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

4. Per l'attivazione di contratti di ricerca finalizzati da parte delle Università della Sardegna è autorizzato, nell'anno 1998, lo stanziamento di lire 6.500.000.000 (cap. 03034/01); detto stanziamento è trasferito alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della Legge n. 268 del 1974, per essere attribuito al titolo di spesa 11.3.10./I.

5. I programmi d'intervento di cui ai commi 1 e 4 sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, a termini dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 26

Parco scientifico e tecnologico regionale

1. E' autorizzata la concessione di un contributo annuale ad integrazione di quelli già disposti dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, e successive modifiche e integrazioni, al Consorzio 21 per sostenere le attività di ricerca, di servizi all'impresa e di trasferimento tecnologico dei soggetti deputati, nella sede centrale e nei poli locali, ad operare per la promozione, lo sviluppo e la gestione del parco scientifico e tecnologico nonché a favorire la localizzazione, all'interno del parco, di centri di ricerca di piccole, medie e grandi imprese, anche consorziate, per iniziative di ricerca e di sviluppo che comportino la creazione di occupazione qualificata.

2. A valere sul contributo di cui al comma 1, una quota è destinata al CRS4, in considerazione del suo ruolo di centro di eccellenza all'interno del parco scientifico e tecnologico regionale, per lo svolgimento delle attività di ricerca e di promozione per l'ammodernamento delle infrastrutture e per favorire la produzione dei prodotti multimediali elettronici.

3. Per le finalità di cui al presente articolo il Consorzio 21 predispone un programma annuale; detto programma, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

4. Nell'ambito della realizzazione del parco scientifico e tecnologico, il programma annuale di interventi è formulato nel rispetto dell'articolazione multipolare sul territorio regionale; la ripartizione tra i soggetti beneficiari del relativo finanziamento deve basarsi su indicatori di efficienza, di dimensione e di capacità del perseguimento degli obiettivi istituzionali del parco medesimo.

5. L'onere relativo all'attuazione del comma 1 è determinato, per l'anno 1998, in lire 12.000.000.000, alla determinazione della spesa per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

6. E' autorizzato lo stanziamento di lire 2.000.000.000 nell'anno 1998 per il cofinanziamento del progetto "Grande antenna SRT"; all'attuazione di detto intervento provvede l'Assessore della programmazione previa stipulazione di apposita convenzione con il MURST, il CNR e l'Agenzia Spaziale italiana.

7. Gli stanziamenti di cui ai commi 5 e 6 sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuiti al titolo di spesa 11.3.10/I del programma d'intervento per gli anni 1988-1989-1990 approvato dal CIPE il 12 marzo 1991 (cap. 03034/01).